



Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 19 giugno 2024

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 57b Durata massima dell'indennità per lavoro ridotto
(art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell'indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

² Ha effetto fino al 31 luglio 2025; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

19 giugno 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

¹ RS 837.02

